

Delibera di Giunta n. 102 del 21/12/2017

## **ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. – CCIAA BARI**

### **Regolamento di funzionamento del Comitato Ricorsi**

#### INDICE

<b>1</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>NOMINA DEL COMITATO RICORSI .....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>FUNZIONI DEL COMITATO RICORSI.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO RICORSI.....</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>FORMULAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.....</b>	<b>3</b>

## **1 Scopo e campo di applicazione**

Il presente documento definisce i criteri, le modalità e le responsabilità con le quali vengono gestiti i ricorsi presentati dalle Aziende alla Camera di Commercio di Bari avverso l'operato della Struttura di controllo.

Il presente documento si applica esclusivamente alle attività di controllo nel settore vitivinicolo svolte dalla Camera di Commercio di Bari per le DOC/DOP "Gioia del Colle", "Gravina", Locorotondo", "Moscato di Trani" e "Barletta".

## **2 Nomina del Comitato Ricorsi**

La Consulta per i ricorsi è nominata dalla Camera di Commercio di Bari. Il numero massimo di componenti è fissato in tre, compreso il Presidente e un membro supplente da convocare in caso di assenza o impossibilità/incompatibilità di un membro effettivo. Una volta insediata, la Consulta per i ricorsi nomina il Presidente.

## **3 Funzioni del Comitato Ricorsi**

La Consulta per i ricorsi svolge la funzione di organo di riesame avverso le decisioni assunte dalla Struttura di controllo autorizzata nei confronti degli operatori della filiera vitivinicola. In particolare, assume decisioni in ordine a ricorsi che dovessero originarsi circa il rilascio, la sospensione e la revoca della certificazione, nonché circa le modalità di conduzione e gli esiti delle verifiche ispettive condotte presso le Aziende.

L'Azienda che intenda proporre il ricorso contro i provvedimenti adottati dalla Struttura di Controllo deve presentare, entro e non oltre trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento, una richiesta scritta alla Struttura di Controllo in cui espone e motiva le ragioni del dissenso. Il rispetto del termine di presentazione del ricorso è a pena di inammissibilità dello stesso.

Il ricorso può essere consegnato a mano all'Ufficio protocollo della Camera di Commercio, oppure inoltrato per posta ordinaria tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [cciaa@ba.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@ba.legalmail.camcom.it).

La Segreteria tecnica provvede a dare riscontro della ricezione del ricorso con una comunicazione scritta inviata all'Azienda. La Consulta per i ricorsi valuta il ricorso presentato (secondo quanto previsto nel successivo § 4) e ne comunica il giudizio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso.

## **4 Modalità di funzionamento del Comitato Ricorsi**

La Segreteria tecnica mette a disposizione della Consulta per i ricorsi il fascicolo che contiene la documentazione dell'iter di verifica dell'Azienda ricorrente e i verbali del Comitato di certificazione in merito alla decisione contestata. Le decisioni della Consulta per i ricorsi devono prendere in considerazione la correttezza dell'iter procedurale e le valutazioni espresse dal personale ispettivo, riportate nella documentazione dell'iter di valutazione.

La Consulta per i ricorsi, ricevuti i ricorsi dalla Segreteria Tecnica, convoca una riunione decidendo, se del caso, di avvalersi di consulenti tecnici e/o giuridici, i quali potranno intervenire alle sedute con esclusiva funzione consultiva. Le sedute della Consulta per i ricorsi sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri in carica (ovviamente ciò non vale per gli organi monocratici).

Le decisioni della Consulta per i ricorsi sono valide se prese a maggioranza dei membri presenti, verbalizzando eventuali opinioni dissenzienti.

In caso di ricorsi per le D.O. "Locorotondo", "Barletta", "Gravina", "Moscato di Trani", Gioia del Colle".

Trascorsi 7 giorni dal ricevimento della richiesta senza che tale parere sia espresso, la Camera di Commercio di Bari potrà assumere la decisione sulla base dei agli esistenti.

Nel caso in cui il ricorso sia riferito a Non conformità "gravi" (che richiedono la notifica anche agli Organi competenti), il Comitato Ricorsi deve comunicare alle Autorità competenti (ICQRF, Regione, ecc.) l'oggetto del ricorso e le decisioni assunte, al fine di assicurare deliberazioni condivise con le Autorità stesse.

## **5 Formulazione e comunicazione della decisione**

La Consulta per i ricorsi, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto o se è stato proposto fuori termini, lo dichiara inammissibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge.

La decisione deve contenere:

- l'indicazione delle parti e la relativa qualificazione;
- l'esposizione dei fatti;
- la decisione e dei motivi della decisione;
- il luogo, la data della decisione e la firma da parte del Comitato.

La Consulta per i ricorsi formula il suo giudizio, lo comunica al Responsabile della Struttura e, per conoscenza, al Responsabile dei piano dei controlli. La Segreteria tecnica provvederà a trasmettere il giudizio all'Azienda ricorrente. La decisione dell'Organo è inappellabile.

Nel caso in cui il ricorso dovesse essere avverso la rilevazione di non conformità gravi, la Struttura di controllo provvede ad inoltrare, anche in via informatica, all'ICQRF competente e alla Regione o Provincia competente, la copia del ricorso presentato dall'Azienda ricorrente insieme alla decisione emessa dall'Organo decidente i ricorsi.

In caso di fondatezza del ricorso, la Struttura di controllo trasmette copia del ricorso presentato dal ricorrente e la decisione di fondatezza del ricorso della Consulta per i ricorsi al Comitato di certificazione il quale si esprime al riguardo.

La Struttura di controllo deve trasmettere, entro quindici giorni dalla conclusione dell'iter, all'ICQRF competente e alla Regione o Provincia competente la decisione assunta dal Comitato di certificazione unitamente alla copia dei documenti giustificativi o del ricorso avverso presentato dall'Azienda ricorrente.